



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA'
E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DIVISIONE VII – INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE

MINISTERO DELLA POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E
DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
PREF III
VIA QUINTINO SELLA, 42
00187 ROMA
[PREF3@PEC.POLITICHEAGRICOLE.GOV.IT](mailto:pref3@pec.politicheagricole.gov.it)

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 6
VIALE GIORGIO RIBOTTA, 5
00144 ROMA
[DGSAN@POSTACERT.SANITA.IT](mailto:dgsan@postacert.sanita.it)

Oggetto: **Denominazioni legali carni – Reg. (CE) n. 853/2004. Quesito.**

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto.

Si ritiene di condividere l'interpretazione dell'ASL allegata al quesito, in particolare:

il termine “macinato” non rappresenta una denominazione legale e sta solo ad indicare che la carne si trova in uno stato che è il risultato della macinazione. Il fatto poi che tale dicitura (macinato) sia accompagnata dalla denominazione legale prevista ai sensi dell'art. 9 e dall'art. 17 del reg.(UE) 1169/2011 sembra porre l'azienda in una situazione di trasparenza nei confronti del consumatore.

Che l'alimento preimballato corrisponda poi a quanto dichiarato con la denominazione legale, viene confermato dall'elenco ingredienti.

Si ritiene che la presenza in etichetta di entrambe le diciture, con efficacia integrativa, non depaupera il corredo informativo dei prodotti, ma di contro aumenta il livello di comunicazione offerto all'acquirente, indipendentemente dalla grandezza o evidenza delle diciture medesime (quindi del solo profilo grafico).

Essendo il termine “preparazione di carne” molto generico ed applicabile ad una gamma estremamente ampia di prodotti (cfr definizioni del reg.(CE) 853/2004), tra loro molto diversi, e per facilitare la comprensione delle reali caratteristiche del prodotto, al nome legale nulla vieta di associare un'informazione descrittiva qual è quella di “macinato”, giustificabile anche ai sensi del comma 2, art. 17, del Reg. UE n. 1169/2011.



Peraltro, è altrettanto noto che le “denominazioni di vendita” relative a prodotti costituiti solo da carni macinate sono disciplinate nell’allegato VI del Reg. (UE) 1169/2011, il quale prevede che gli alimenti così denominati debbano essere accompagnati da ulteriori informazioni in etichetta, quali il tenore di grasso ed il rapporto collagene/proteine, mentre ciò non è richiesto nelle preparazioni di carne.

In definitiva, potendo la denominazione “preparazione di carne” essere eccessivamente generica per il consumatore, non sarebbe scorretto adoperare talune informazioni descrittive utili alla più chiara comprensione da parte dell’acquirente.

Il presente parere non ha valore giuridicamente vincolante e non pregiudica l’emanazione di diverso avviso da parte delle Autorità giudiziarie.



IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Stefano Firpo*)